

CAMERA DEI DEPUTATI N. 798

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MASTELLA, SANGALLI, SILVESTRI, AGRUSTI, ARTESE, BINETTI,
D'AIMMO, FARACE, FORNASARI, GARAVAGLIA, LEGA, LEONE,
MANNINO CALOGERO, VAIRO, SANZA**

Presentata il 9 luglio 1987

**Norme concernenti il calendario settimanale
delle lezioni nelle scuole**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'istituzione della « settimana corta » a scuola, che corrisponde, oltre tutto, a precise scelte della maggioranza dei sistemi scolastici europei, anche se può presentare, come è ovvio, qualche problema, sembra offrire una serie di vantaggi che vanno dal piano educativo-familiare a quello economico-sociale. Non è infatti contestabile che nell'attuale società italiana, che si avvia sempre più verso modelli post-industriali e di tecnologia avanzata, diviene più importante il problema del « tempo libero » rispetto a quello del « tempo di lavoro », cosicché la concentrazione del calendario scolastico in cinque giorni settimanali potrebbe favorire delle tendenze in atto ad una maggiore socializzazione. Il sabato libero, in effetti, aumenterebbe le occasioni di tempo libero tra genitori e figli, rafforzando così l'unità della famiglia.

È vero, per altro, che il progetto, accolto in questa proposta di legge, di istituzionalizzare la « settimana corta » scolastica, deve tener conto anche della distribuzione della popolazione che lavora, il cui periodo di riposo settimanale è ovviamente differenziato. La « settimana corta » a scuola può quindi costituire un utile incentivo ad una ristrutturazione del mondo del lavoro attraverso l'estensione della settimana corta a tutti i lavoratori.

È inoltre da tener conto — come si è già accennato — che la introduzione della settimana corta nella scuola può avere benefici effetti sia sul piano economico, per quanto riguarda i risparmi conseguibili a livello gestionale: dal profilo energetico a quello connesso al pendolarismo degli utenti del servizio scolastico, sia per quanto riguarda gli incentivi ad un incremento del flusso turistico.

Sotto il profilo didattico organizzativo, poi, l'istituzionalizzazione della « settimana corta » non incide certo sui livelli di apprendimento, ma indubbiamente postula una ristrutturazione del calendario settimanale dell'orario quotidiano, poiché si rende necessario il recupero delle ore di lezione del sabato e la loro ripartizione negli altri cinque giorni settimanali.

In proposito, oltre al prolungamento dell'orario scolastico secondo moduli flessibili si prevede anche l'introduzione dell'ora scolastica di cinquanta minuti — come si verifica anche in alcuni paesi esteri — che, oltretutto, appare più compatibile con le normali curve di apprendimento.

I presentatori sono perciò consapevoli di formulare una proposta che è anticipatrice, ma non elusiva, di problemi che sono nella realtà sociale e, rispetto alle difficoltà esistenti sul piano didattico-organizzativo, attribuiscono ad essa un ruolo che è anche di sollecitazione alla soluzione di questi problemi da cui certo dipende, in concreto, la possibilità dell'inserimento generalizzato, anche se graduale, della « settimana corta » nell'ordinamento scolastico italiano.

Questa proposta si colloca quindi nel quadro di una strategia scolastica complessiva che vede oggi il legislatore prioritariamente impegnato, nel campo della scuola, sulla riforma delle secondarie superiori, sui nuovi programmi delle elementari, sulla riforma degli organi collegiali scolastici e di quella dell'amministrazione scolastica.

In definitiva, la proposta di legge che si presenta alle Camere mira a rafforzare l'unità della famiglia, inserendosi e, per certi versi, anticipando tendenze sociali, proprie di una civiltà ad alto sviluppo tecnologico, ad una migliore fruizione del « tempo libero » che, a sua volta appare destinato ad aumentare sempre di più. È certo peraltro che la proposta stessa deve tener conto di alcuni grossi nodi organiz-

zativo-istituzionali di difficile soluzione, ed è appunto per questa ragione essenziale che essa assume un tipico carattere sperimentale ed introduce una disciplina di tipo flessibile, idonea ad adattarsi alle varie esigenze locali, fino al limite dell'apertura della scuola — nei casi necessitati — nella stessa giornata di sabato per esercitare forme integrative della didattica (come, ad esempio, visite a monumenti artistici o a bellezze paesistiche; conferenze; mostre e spettacoli artistici eccetera), cui possono partecipare tutti quegli alunni che, per varie esigenze, non riuscirebbero ad usufruire dei vantaggi connessi al sabato libero.

Con l'articolo 1 della proposta di legge si stabilisce il principio della settimana corta nelle scuole, ma si consente, in relazione a precise motivazioni, a determinate scuole di predisporre attività scolastiche integrative della didattica per il giorno di sabato di ogni settimana: la partecipazione alle quali è facoltativa per gli alunni.

Nell'articolo 2 si stabilisce il mantenimento dell'attuale orario complessivo settimanale attraverso, naturalmente, una diversa ripartizione delle ore di scuola nei cinque giorni settimanali.

A questo fine si prevede anche la corrispondenza dell'ora di lezione a cinquanta o cinquantacinque minuti.

L'articolo 3 sottolinea il carattere sperimentale e prudenziale di questa disciplina, poiché si autorizza il Ministro della pubblica istruzione, in relazione a particolari e comprovate esigenze, di adattare il calendario settimanale scolastico, anche consentendo la deroga, nel primo biennio di applicazione della legge, al principio della settimana corta, con riferimento alle scuole di una determinata regione o provincia.

Nell'articolo 4, infine, viene affrontato il problema della retribuzione per le attività di integrazione della didattica, nonché vengono determinati ambiti e modalità di esercizio delle attività stesse.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dall'anno scolastico 1988-1989, il calendario settimanale delle lezioni si articola, nelle scuole di ogni ordine e grado, su cinque giorni dal lunedì al venerdì.

2. Nel giorno di sabato di ogni settimana non si svolge la normale attività didattica; tuttavia, in relazione a precise esigenze ambientali e sociali, i consigli di circolo o di istituto possono predisporre per quel giorno forme di attività culturali di integrazione della didattica, la partecipazione alle quali è facoltativa per gli alunni.

ART. 2.

1. È fatto salvo il vigente orario complessivo settimanale delle lezioni stabilito per i vari ordini di scuola. L'attività didattica che, fino all'entrata in vigore della presente legge, è svolta nella giornata di sabato, viene recuperata attraverso una diversa ripartizione, secondo criteri generali fissati dal Ministro della pubblica istruzione, dell'orario scolastico nei restanti cinque giorni settimanali.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'ora scolastica corrisponde, nelle scuole elementari, a cinquanta minuti.

ART. 3.

1. Il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà, sentite le regioni ed i consigli scolastici provinciali interessati, di adottare il calendario scolastico settimanale a particolari e comprovate esigenze di ordine ambientale, sociale ed economico, anche consentendo la deroga, in via speri-

mentale, per il primo biennio di applicazione della presente legge, a quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 1 a scuole di una determinata regione o provincia.

ART. 4.

1. La retribuzione per le attività di cui al comma 2 dell'articolo 1, cui sono tenuti, a rotazione, i docenti di ogni classe, è determinata ai sensi dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

2. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono precisati gli ambiti e le modalità di esercizio delle attività di integrazione della didattica, di cui al comma 2 dell'articolo 1.